



ATTO DELLA SINDACA N. 1 del 05/01/2022

LA SINDACA

NOMINA DEL COMANDANTE POLIZIA LOCALE DOTT. MIMMO PAOLINI QUALE RESPONSABILE E DEL TRATTAMENTO DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PIOLTELLO (MI)

PREMESSO CHE il Comune di Pioltello (MI) ha realizzato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, i monumenti di rilevante importanza e che possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione e ai monumenti di rilevante importanza, nonché per controllare il corretto deposito dei rifiuti. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine nell'azione di tutela e controllo del territorio.

Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

VISTO il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°117 in data 21/12/2021, esecutiva ai sensi di legge.

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/02/2021 di nomina del Commissario Capo Coordinatore Dott. Mimmo Paolini quale Comandante del Corpo Polizia Locale di Pioltello (MI).

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento:

- 1 Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal DPR 318/99 e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata anche "Responsabile dell'impianto", potrà individuare autorizzati/incaricati al trattamento dati ai sensi di quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016.
- 2 Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

- 3 Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4 I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5 Egli custodisce le chiavi del locale ove è collocato il server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
- 6 La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al Sindaco, quale autorità di sicurezza locale e di protezione civile, al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti di cui al comma 1 ed al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il Responsabile del trattamento.
- 7 Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 6, devono essere autorizzati, per iscritto dal Comandante di Polizia Locale, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti e dell'incaricato di cui al comma 6 per interventi urgenti e registrate in apposito registro. Successivamente il responsabile del servizio o l'incaricato addetto, provvederà immediatamente a cambiare il codice.
- 8 Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
- 9 Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora, i dati assunti, la motivazione e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.
- 10 Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password.
- 11 In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare e consegnare all'incaricato di cui al comma 1, il codice e le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza.

VISTO quanto disposto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018;

RILEVATO CHE in particolare:

l'art. 4 comma 1, lett. h) del d.lgs. 196/2003 definisce "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

l'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:

"1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima".

VISTI:

- il Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari vigente;
- il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati vigente
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

RITENUTO necessario, in qualità di sindaco pro-tempore e rappresentante legale del Comune di Pioltello, quale ente titolare del trattamento, designare formalmente il Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Mimmo Paolini;

VISTI:

- il D.lg. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- La restante normativa vigente in materia.

Nell'esercizio dei poteri normativamente attribuitigli

DECRETA

Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il **Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Mimmo Paolini**, Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza del Comune di Pioltello.

Di dare atto che i compiti affidati al responsabile sono quelli indicati nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°117 in data 21/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, nel G.D.P.R. 679/2016 nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 specificando in particolare che l'incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal Sindaco in qualità di titolare.

In particolare, i compiti dell'incaricato del trattamento dei dati sono:

- osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche del proprio Servizio a cui è stato autorizzato;
- adottare tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- custodire le chiavi dell'armadio contenente il server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
- conservare le registrazioni ai sensi di legge per un massimo di 07 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti dovranno essere riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, dovranno essere distrutti previa cancellazione delle immagini registrate;
- fornire, ai sensi dell'art 13 del G.D.P.R. 679/2016, per ogni impianto l'informativa agli interessati, secondo quanto previsto anche dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;

- segnalare al Titolare eventuale problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Di dare atto che il Responsabile del trattamento, quale responsabile dell'impianto, potrà individuare gli incaricati del trattamento.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché per estratto sul sito istituzionale dell'ente.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 05/01/2022

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)